



Comune di Udine

REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Articolo 1

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di determinazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, dovuta dai contribuenti che, alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, risultano iscritti nei propri registri anagrafici e ne fissa l'aliquota valida a decorrere dall'anno d'imposta 2007.
2. Il Comune di Udine, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21/02/2005, ha già applicato l'addizionale comunale all'irpef, con decorrenza per l'anno 2005, fissandola nella misura del 0,1 %.
3. L'addizionale comunale all'Irpef è disciplinata dall' articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998, dall'articolo 48, comma 10, della Legge 27/12/1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16/06/1998, n. 191, art. 11, legge 18 ottobre 2001, n. 383, art. 3, comma 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 21, comma 2, legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 1, comma 51, legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 165, legge 266/2005, nonché dall'articolo 1 commi 142 e 143 della legge n. 296 del 27.12.2006.

Articolo 2

VARIAZIONI SUCCESSIVE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF non può eccedere complessivamente gli 0,8 punti percentuali, come previsto dall'articolo unico, comma 142 lettera a) della legge 296 del 27/12/2006.
2. A decorrere dall'anno 2007 l'addizionale comunale all'Irpef è stabilita nella misura di 0,2 punti percentuali.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31/05/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5/06/2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel sito medesimo.

Articolo 3

DETERMINAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta viene determinata e versata secondo le modalità previsti dall'art. 1 del D. Lgs 360 del 28/09/1998.

Articolo 4

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D. Lgs 360 del 28/09/1998 nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione ed accertamento delle imposte.